

Vademecum par condicio **Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006**

Norme sulla "PAR CONDICIO" per le radio e le Tv locali in vigore durante il periodo della campagna elettorale dall' 11 febbraio al 7 aprile 2006 (ore 24.00)

➤ **Programmi di informazione**

- * Per programma di informazione si intende: il telegiornale, giornale radio, notiziari, altri programmi a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
- * Nei programmi di informazione, le emittenti devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'equità e la pluralità dei punti di vista, assicurando l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici; resta salva la libertà dell'emittente di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione, che salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
- * In periodo elettorale, in qualunque trasmissione radiotelevisiva (con l'eccezione dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti) è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
- * I direttori dei programmi, i registi, i conduttori e gli ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
- * Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

➤ **Programmi di comunicazione politica**

- * Per programma di comunicazione politica si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.
- * Le emittenti che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
- * L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
- * Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito fare alcun riferimento.
- * Le trasmissioni sono collocate in cicli a cadenza quindicinale e i relativi calendari sono trasmessi al CORECOM.

➤ **Soggetti politici**

* Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (delibera Agcom n. 29/06/CSP), la parità di condizioni fra i soggetti politici è riferita:

1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: (11 febbraio - 11 marzo)
 - a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 - b) alle forze politiche, diverse da quelle della lettera a), che siano presenti con almeno un rappresentante nel Parlamento europeo;
 - c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche.

2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: (12 marzo - 7 aprile)
 - a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le relative coalizioni, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia dalla Camera, sia dal Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);
 - b) alle liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

➤ **Messaggi politici autogestiti a pagamento**

* Per messaggio politico autogestito a pagamento si intende ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica.

* Dalla data di convocazione delle elezioni (11 febbraio) alla chiusura della campagna elettorale (7 aprile), le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

* Le emittenti che intendono diffondere messaggi politici a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. L'avviso deve essere trasmesso prima della diffusione dei messaggi.

* Le emittenti devono tener conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

* Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi, devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi. Le emittenti devono applicare una tariffa massima non

superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici possono chiedere di verificare i listini.

* Le emittenti non possono stipulare contratti, in periodo elettorale, in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% delle spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

* Per le televisioni i messaggi devono recare, in sovrimpressioni e per tutta la durata del messaggio, la scritta "Messaggio elettorale a pagamento"; per le radio i messaggi devono essere preceduti e seguiti dall'annuncio in audio "Messaggio elettorale a pagamento".

➤ **Messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG)**

* Dalla data di presentazione delle candidature (11 marzo) al giorno antecedente la chiusura della campagna elettorale (7 aprile), le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti. Tali messaggi hanno una durata compresa fra uno e tre minuti per le emittenti televisive, e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche.

* I messaggi sono collocati in appositi contenitori, ciascuno comprensivo di almeno 3 messaggi, per un numero massimo di 6 contenitori al giorno. Nessun soggetto può trasmettere più di un messaggio al giorno sulla stessa emittente.

* Le emittenti che intendono trasmettere messaggi autogestiti, devono rendere pubblica la loro volontà entro il 16 febbraio e inviare formale comunicazione al CORECOM.

* Dal 15 febbraio fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici comunicano la loro volontà di utilizzare spazi di comunicazione alle emittenti interessate e al CORECOM.

* Il CORECOM provvede a redigere e approvare il piano di riparto economico degli spazi di comunicazione messi a disposizione dalle emittenti, al sorteggio delle collocazioni degli spot nei relativi contenitori e al successivo rimborso alle emittenti dei messaggi autogestiti trasmessi.

* L'emissione degli spot può avvenire solo dopo che il competente Corecom ha espletato le operazioni di sorteggio finalizzate a stabilire l'ordine di messa in onda degli spot nella prima giornata di programmazione.

➤ **Circuiti nazionali**

* Le emittenti che trasmettono in contemporanea in circuito sono sottoposte alla normativa per le emittenti nazionali.

➤ **Imprese radiofoniche di partiti politici**

* Le disposizioni non si applicano alle imprese radiofoniche che risultano organo ufficiale di un partito politico. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

➤ **Comunicazione istituzionale**

* Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto (11 febbraio- 7 aprile) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

➤ **Sondaggi politici ed elettorali**

* Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

* Nel periodo che precede i quindici giorni antecedenti le operazioni di voto, la diffusione parziale o integrale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata di una "nota informativa", che ne costituisce parte integrante, contenente indicazioni circa il soggetto che ha realizzato il sondaggio, il committente e l'acquirente del sondaggio, i criteri seguiti per la formazione del campione e il numero delle persone interpellate, le domande poste, la percentuale delle persone che hanno risposto, la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

➤ **Vigilanza e sanzioni**

* La vigilanza e l'accertamento delle eventuali violazioni, da parte delle emittenti locali e delle trasmissioni regionali del servizio pubblico, sono esercitate dal CORECOM.

* Ciascun soggetto politico interessato può denunciare le presunte violazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax, inviando una comunicazione al Corecom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Emittente, Guardia di Finanza.

* Il CORECOM procede entro 24 ore dalla pervenuta segnalazione a redigere l'istruttoria e alla eventuale convocazione delle parti per giungere ad una soluzione condivisa. In caso di mancato accordo, trasmette gli atti all'Autorità, che può imporre il ripristino o applicare sanzioni.

➤ **Scadenziario**

11 febbraio	indizione dei comizi elettorali (*)
8 aprile (sabato)	silenzio stampa
9 - 10 aprile	svolgimento dei comizi elettorali (votazioni)

(*) NB: la data è da considerarsi ancora presunta in quanto proprio l'11 febbraio è convocato il Consiglio dei Ministri con all'OdG la discussione sul decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Per ulteriori informazioni:

Corecom Toscana - tel. 055/2387880 - Fax: 055/2387963 - 2387871